



ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IL TORCHIO APS

Articolo 1°

Costituzione, denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo n° 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale non riconosciuta denominata "IL TORCHIO APS", di seguito indicata anche come "Associazione Il Torchio".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Ostra Vetere l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Ostra Vetere non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2°

Finalità

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione ha per fini la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico nei campi della cultura, dello spettacolo, dell'enogastronomia, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività su tutto il territorio nazionale e nel contempo valorizzare e sostenere il territorio a fini turistici
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi nei seguenti settori:
 - * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
4. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l'Associazione provvede tramite le proprie strutture, in collaborazione o con creazione di apposite reti con altre associazioni culturali, didattiche, di promozione turistica e con enti pubblici all'organizzazione di manifestazioni culturali, enogastronomiche, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipa ad esse con propri soci e non soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, enologia, gastronomia e cucina, recitazione, danza, fotografia ed animazione. L'Associazione potrà svolgere e organizzare tutte quelle attività di carattere formativo, culturale, valorizzazione turistica, ricreativo, sportivo, di assistenza e di promozione, programmazione del tempo libero, distribuzione e progettazione, potrà organizzare e allestire mostre, incontri, dibattiti, seminari, convegni, eventi, congressi, premi, pubblicare opere editoriali, svolgere attività didattiche, organizzare corsi d'aggiornamento e perfezionamento o quant'altro necessario per il raggiungimento delle finalità sociali. L'Associazione potrà promuovere progetti culturali con finalità di valorizzazione turistica, promuovere inoltre l'interscambio giovanile, compiere missioni di ricerca e di studi scientifici sociali atti al conseguimento dello scopo associativo. L'Associazione ha come obiettivo inoltre di

organizzare laboratori aperti per adulti e bambini con handicap psicofisici, organizzare corsi di formazione professionale per operatori culturali e corsi di informazione.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 3°

Patrimonio ed entrate

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazione e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio concerti, eventi, feste);
- i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

6. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo, o rendiconto, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

7. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che, all'ordine del giorno, ne ha l'approvazione.

8. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

9. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4°

Soci

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento siano essi artisti, sostenitori, studenti o onorari.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 5°

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo, quale Organo di Amministrazione, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.
3. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.
4. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
5. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
6. La qualità di Socio si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per recesso;
 - c. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
 - d. per esclusione;
 - e. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - f. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
7. L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
8. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
9. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei Soci che sarà convocata.
10. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
11. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
12. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

13. Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
14. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
15. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili e si rinnovano possibilmente entro il mese di Giugno di ciascun anno.

Articolo 6°

Diritti e doveri dei soci

1. I Soci hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. godere dell'elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell'elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale;
- c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, ossia dei libri sociali, con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione, alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta scritta, anche per via informatica, allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 30 giorni dalla richiesta.

2. I Soci hanno il dovere di:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- b. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

3. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune di altri cespiti e proprietà della Associazione.

Articolo 7°

Volontari, attività di volontariato e persone retribuite

1. I volontari sono persone, anche non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 8°

Organi dell'associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;



- e. il Segretario generale;
 - f. il Tesoriere;
 - g. l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - h. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
 3. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
 4. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico debitamente documentate.

Articolo 9°

L'Assemblea

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.
3. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
4. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
5. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
6. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della convocazione.
10. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
11. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
12. L'Assemblea ordinaria:
 - a. determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - c. elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - d. approva il bilancio, o rendiconto, relativamente ad ogni esercizio;
 - e. si esprime sull'esclusione dei Soci dall'Associazione;
 - f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - g. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

- h. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

13. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

14. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

15. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 10°

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da membri eletti dall'Assemblea dei Soci, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 15.

2. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque (5) anni e sono rieleggibili.

3. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

4. Possono far parte del Consiglio Direttivo, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, i rappresentanti di quegli Enti ai quali l'associazione è legata da convenzione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

6. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo:

- a. nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. predispone bilancio consuntivo o rendiconto;
- d. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- e. determina l'eventuale quota associativa annuale, fissandone l'ammontare;
- f. redige gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- h. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi per email, SMS, WhatsApp o altro messaggio, sette (7) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

10. È convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
11. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
12. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 11°

Il Presidente ed il Vice Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci.
2. Stabilisce l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Vice Presidente supporta l'opera del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il vice presidente svolge le funzioni di presidente ogni volta che quest'ultimo abbia un impedimento, salvo poi per ratificare il suo operato al Consiglio Direttivo.
7. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Articolo 12°

Il segretario generale

1. Il segretario generale dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige e conserva i verbali della Assemblea, delle sedute del Consiglio direttivo, tiene aggiornato l'elenco dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea e attende alla corrispondenza.
2. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Articolo 13°

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione ed è incaricato di tenere una ordinata contabilità interna secondo la formula e le modalità concordate con il Consiglio Direttivo, al fine di redigere consuntivi, predisporre preventivi e produrre relazioni economiche sull'andamento dell'Associazione. Dette documentazioni sono obbligatorie alla chiusura dell'esercizio e devono essere presentate all'Assemblea dei Soci per la discussione ed eventuale approvazione.
2. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Articolo 14°

Organo di controllo

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

7. È compito dell'organo di controllo:

- a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercitare il controllo contabile;
- d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

8. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

9. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15°

Organo di revisione

- 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 16°

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17°

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 18°

Controversie

Tutte le controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri soci, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari trascrizioni di rito. I componenti del collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo che assume la veste di presidente, dai primi due arbitri o in caso di disaccordo dal presidente del tribunale. Il deliberato del collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l'associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Articolo 19°

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 20°

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Sopra *Zoluf*

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI SENIGALLIA

Atto reg.to n°

24 MAR. 2026

n° 101

€ 200,00

La Funzionaria
Lucrèzia Rinaldi*
*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Meroni)